



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Servizio società partecipate ed entrate e gestione tributi ed economato

Determinazione N. 1733 / 2025

Responsabile del procedimento: FABRIS STEFANIA

Oggetto: RIMBORSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.679,76 A TITOLO DI SPESE DOVUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE AI RUOLI ANNULLATI AI SENSI DELLA L. N. 228/2012

Il dirigente

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, e, in particolare, i commi 16 e 47, secondo cui le Città metropolitane subentrano alle province omonime, succedendo loro a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali;
- il decreto legislativo 18 ottobre 2000, n. 267 e, in particolare:
 - l’art. 107 sulle funzioni e le responsabilità dei dirigenti ;
 - l’art. 183 sull’impegno della spesa;
- la L.R. 29 ottobre 2015, n. 19, recante “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*”;
- lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- il regolamento metropolitano sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l’art. 13, comma 1, lett. a), che tra i compiti dei dirigenti indica che “*impegnano le spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono preposti*”;
- il regolamento metropolitano di contabilità e, in particolare, l’art. 18, che disciplina l’impegno di spesa;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 20 dicembre 2024, con cui sono stati approvati il bilancio di previsione ed il documento unico di programmazione (DUP) per gli esercizi 2025-2027;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31 gennaio 2025, con cui è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), unitamente al Piano esecutivo di gestione (PEG) - Parte finanziaria, per gli esercizi 2025-2027, con particolare riferimento alla Sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, e alle Sottosezioni “Performance” e “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29 dicembre 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area economico finanziaria al sottoscritto dott. Romano Armellini;

- la nota Prot. n. 6914, del 31 gennaio 2025, con la quale è stato prorogato l'incarico di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) dell'Ufficio Entrate, ed è stata individuata come responsabile del presente procedimento la dott.ssa Stefania Fabris;

visto altresì il D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante *“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”*;

considerato quanto segue:

- l'art. 3, co. 1, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge n. 248/2005, stabiliva che *“a decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la società Riscossione Spa”* la quale, a decorrere dal 20 aprile 2007, assumeva la nuova denominazione sociale di Equitalia Nomos Spa;
- l'art. 3, comma 4, ai punti a) e b), del citato D.L. n. 203/2005, stabiliva che *“la Riscossione Spa effettua l'attività di riscossione mediante ruolo”* e *“può effettuare le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali”*;
- nel mese di novembre 2010 è stato approvato il progetto di riordino del Gruppo Equitalia con la conseguente nascita di tre società denominate rispettivamente Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA;
- dal 1° luglio 2016, la società *“Equitalia Servizi di riscossione SpA”* ha svolto il ruolo di agente unico della riscossione assumendo le funzioni delle tre società del gruppo Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA e Equitalia Sud SpA;
- il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, all'art. 1, stabiliva lo scioglimento, dal 1° luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia, e il subentro a titolo universale nei rispettivi rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'Ente pubblico economico denominato *“Agenzia delle entrate - Riscossione”*, Ente strumentale dell'Agenzia delle entrate;

osservato che:

- la Città metropolitana di Venezia, già Provincia di Venezia, si avvale da diversi anni dell'operato del gruppo ex Equitalia SpA, prima Riscossione SpA, oggi *“ADER”*, per la riscossione coattiva delle proprie entrate;
- detto rapporto un tempo veniva regolato per mezzo di apposite convenzioni; attualmente si fonda su quanto stabilito - ai sensi del D.L. n. 193/2016 – dal Consiglio metropolitano, con deliberazione n. 13 in data 11 luglio 2017;

atteso che nel previgente contesto operativo:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* aveva stabilito all'art. 1, co. 528, che *“Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527 (Ndr: ovvero di importo superiore ad euro 2.000,00), iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527”*;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, recante *“Modalità di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli”*, aveva poi previsto che:

- *“Ai fini del conseguente scarico, l'elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a duemila euro di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alla data del 1° luglio 2013, è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore ...*
- *Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 1 sono automaticamente scaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. ...”;* (art. 1 - Elenco delle quote annullate per crediti di importo fino a duemila euro);
- *“Con riferimento ai crediti di importo superiore a duemila euro di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore ... l'elenco delle quote che ... non sono interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso ... Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 1 sono automaticamente scaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore ...”;* (art. 2 - Comunicazione della conclusione delle attività svolte con riferimento alle quote di importo superiore a duemila euro);
- *“Le spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione relativamente alle quote di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto sono rimborsate nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente: ... b) in venti rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli non erariali.*
- *Ai fini dei rimborsi ... gli agenti della riscossione presentano, entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai propri bilanci certificati, apposita istanza ... ai singoli enti creditori per le spese relative a ruoli non erariali. ...”;* (art. 4 - Rimborso agli agenti della riscossione delle spese per le procedure esecutive poste in essere);

viste:

- la nota, acquisita al protocollo generale al n. 82459/2015, con cui l'allora Equitalia Nord SpA ha comunicato l'ammontare del credito dovuto dalla Città metropolitana ai sensi delle richiamate disposizioni, pari ad euro 13.679,76 risultanti dal bilancio certificato della medesima società al 31-12-2014;
- la nota, acquisita al protocollo generale al n. 31709/2025, con cui Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata al gruppo Equitalia nel 2017) ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 6.155,91 corrispondente alle prime nove rate non ancora corrisposte dalla Città metropolitana di Venezia, anche tramite il sistema PagoPA;
- la nota, acquisita al protocollo generale al n. 42907/025, con cui Agenzia delle Entrate Riscossione ha domandato il pagamento della rimanenza di euro 7.523,85 pari alle ultime 11 rate, saldabili in singole soluzioni annuali fino al 2035, oppure in un'unica soluzione, sempre tramite il sistema PagoPA;

ritenuto, per quanto sopra, di procedere con l'intero pagamento richiesto da ADER impegnando la spesa totale di euro 13.679,76 giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;

atteso che, per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.I.A.O. - P.T.P.C.T.:

- si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PIAO-PTPCT 2025-2027);

- si dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità rispetto allo svolgimento degli incarichi del dirigente firmatario e del RUP/RdP (rif. Mis Z10 del citato PIAO-PTPCT), i quali, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione, così come stabilito dall'art. 6 bis della L. 241/90, nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- si dà atto del rispetto della misura Z21 sulla tracciabilità dell'iter decisionale col richiamo alla documentazione alla base dell'istruttoria del presente atto, conservata agli atti dell'ufficio,

d e t e r m i n a

- 1) di impegnare sul bilancio 2025-2027, esercizio 2025 alla missione 1, programma 03, titolo 1, macroaggregato 09, cap. 1010309108054529 "Rimborso a imprese di quote indebite e inesigibili" - CF U.1.09.99.05.000, a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede legale a Roma, in Via Giuseppe Grezar, 14 - C.F. e P.Iva 13756881002, l'importo di euro 13.679,76 a titolo di *"Rimborso spese per procedure esecutive su ruoli annullati ex L. n. 228/2012 e DM 15/06/2015"*
- 2) di procedere col pagamento di quanto dovuto entro la fine del corrente esercizio finanziario.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente